

Spedizione in abbonamento postale  
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

**REPUBBLICA ITALIANA**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

**DELLA**

**REGIONE UMBRIA**

---

PARTE PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 16 marzo 2005

*Prezzo € 1,15  
(IVA compresa)*

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

---

PARTE PRIMA

**STATUTI COMUNALI**

COMUNE DI ARRONE  
(Provincia di Terni)

**STATUTO**

(Ripubblicazione integrale)

**COMUNE DI ARNONE**

(Prov. di Terni)

**STATUTO****S O M M A R I O****TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI E ISPIRATORI**

|             |   |      |   |
|-------------|---|------|---|
| Art. 1.     | <i>Principi fondamentali</i> .....                  | Pag. | 7 |
| Art. 2.     | <i>Finalità</i> .....                               | »    | 7 |
| Art. 2/bis. | <i>Pari opportunità</i> .....                       | »    | 7 |
| Art. 3.     | <i>Programmazione e forme di cooperazione</i> ..... | »    | 8 |
| Art. 4.     | <i>Territorio e sede comunale</i> .....             | »    | 8 |
| Art. 5.     | <i>Albo pretorio</i> .....                          | »    | 8 |
| Art. 6.     | <i>Stemma e gonfalone</i> .....                     | »    | 8 |

**TITOLO II  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI  
DEI CITTADINI**

|          |  |   |    |
|----------|--|---|----|
| Art. 7.  | <i>Organi</i> .....  | » | 8  |
| Art. 8.  | <i>Consiglio comunale</i> .....  | » | 8  |
| Art. 9.  | <i>Elezione, durata in carica e numero dei consiglieri assegnati</i> .....   | » | 9  |
| Art. 10. | <i>Convocazione del Consiglio - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza - Competenze del Presidente</i> ..... | » | 9  |
| Art. 11. | <i>Funzionamento del Consiglio</i> .....   | » | 10 |
| Art. 12. | <i>Commissioni</i> .....   | » | 10 |
| Art. 13. | <i>Attribuzione delle commissioni</i> .....  | » | 10 |
| Art. 14. | <i>Commissione di indagine</i> .....   | » | 10 |
| Art. 15. | <i>Consiglieri</i> .....   | » | 11 |
| Art. 16. | <i>Diritti e doveri dei consiglieri</i> .....  | » | 11 |
| Art. 17. | <i>Dimissioni, decadenza, supplenza e surroga dei consiglieri</i> .....  | » | 11 |
| Art. 18. | <i>Consigliere anziano</i> .....   | » | 11 |
| Art. 19. | <i>Gruppi consiliari</i> .....   | » | 11 |
| Art. 20. | <i>Conferenza dei capigruppo</i> .....   | » | 11 |

**GIUNTA COMUNALE E SINDACO**

|          |   |   |    |
|----------|---|---|----|
| Art. 21. | <i>Elezione del Sindaco</i> .....                       | » | 12 |
| Art. 22. | <i>Nomina e composizione della Giunta</i> .....         | » | 12 |
| Art. 23. | <i>Durata in carica e dimissioni</i> .....              | » | 12 |
| Art. 24. | <i>Vice sindaco</i> .....                               | » | 12 |
| Art. 25. | <i>Divieto generale di incarichi e consulenze</i> ..... | » | 12 |
| Art. 26. | <i>Attribuzioni della Giunta</i> .....                  | » | 13 |
| Art. 27. | <i>Funzionamento della Giunta</i> .....                 | » | 13 |
| Art. 28. | <i>Collegialità e deleghe</i> .....                     | » | 13 |
| Art. 29. | <i>Mozione di sfiducia</i> .....                        | » | 13 |
| Art. 30. | <i>Il Sindaco</i> .....                                 | » | 13 |

**S O M M A R I O****TITOLO III  
PARTECIPAZIONI POPOLARI  
E DIRITTI DEI CITTADINI**

|  |         |
|--|---------|
| Art. 31. <i>Partecipazione</i> .....                             | Pag. 14 |
| Art. 32. <i>Consulta generale</i> .....                          | » 14    |
| Art. 33. <i>Interventi nel procedimento amministrativo</i> ..... | » 14    |
| Art. 34. <i>Istanze</i> .....                                    | » 15    |
| Art. 35. <i>Petizioni</i> .....                                  | » 15    |
| Art. 36. <i>Proposte</i> .....                                   | » 15    |
| Art. 37. <i>Principi generali</i> .....                          | » 15    |
| Art. 38. <i>Associazioni</i> .....                               | » 15    |
| Art. 39. <i>Organismi di partecipazione</i> .....                | » 16    |
| Art. 40. <i>Incentivazione</i> .....                             | » 16    |
| Art. 41. <i>Partecipazione alle commissioni</i> .....            | » 16    |
| Art. 42. <i>Referendum</i> .....                                 | » 16    |
| Art. 43. <i>Effetti del referendum</i> .....                     | » 16    |
| Art. 44. <i>Diritti di accesso</i> .....                         | » 16    |
| Art. 45. <i>Diritti di informazione</i> .....                    | » 16    |
| Art. 46. <i>Difensore civico</i> .....                           | » 16    |
| Art. 47. <i>Nomina</i> .....                                     | » 17    |
| Art. 48. <i>Incompatibilità e decadenza</i> .....                | » 17    |
| Art. 49. <i>Mezzi e prerogative</i> .....                        | » 17    |
| Art. 50. <i>Rapporti con il Consiglio</i> .....                  | » 17    |
| Art. 51. <i>Indennità di funzione</i> .....                      | » 17    |

**TITOLO IV  
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

|  |      |
|--|------|
| Art. 52. <i>Il Segretario comunale</i> .....                                     | » 18 |
| Art. 53. <i>Attribuzioni consultive</i> .....                                    | » 18 |
| Art. 54. <i>Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento</i> ..... | » 18 |
| Art. 55. <i>Ordinamento degli uffici e dei servizi</i> .....                     | » 18 |
| Art. 56. <i>Personale</i> .....  | » 19 |
| Art. 57. <i>Incarichi a tempo determinato</i> .....                              | » 19 |
| Art. 58. <i>Collaborazioni esterne</i> .....                                     | » 19 |

**TITOLO V  
SERVIZI**

|   |      |
|---|------|
| Art. 59. <i>Forme di gestione</i> .....                               | » 19 |
| Art. 60. <i>Gestioni in economia</i> .....                            | » 19 |
| Art. 61. <i>Azienda speciale</i> .....                                | » 19 |
| Art. 62. <i>Istituzione</i> .....                                     | » 19 |
| Art. 63. <i>Il Consiglio di amministrazione</i> .....                 | » 20 |
| Art. 64. <i>Il Presidente</i> .....                                   | » 20 |
| Art. 65. <i>Direttore</i> .....                                       | » 20 |
| Art. 66. <i>Nomina e revoca</i> .....                                 | » 20 |
| Art. 67. <i>Società a prevalente capitale locale</i> .....            | » 20 |
| Art. 68. <i>Gestione associata dei servizi e delle funzioni</i> ..... | » 20 |

**S O M M A R I O****TITOLO VI  
CONTROLLO INTERNO**

|   |         |
|---|---------|
| Art. 69. <i>Principi e criteri</i> .....    | Pag. 20 |
| Art. 70. <i>Revisore del conto</i> .....    | » 20    |
| Art. 71. <i>Controllo di gestione</i> ..... | » 21    |

**TITOLO VII  
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  
E FORME ASSOCIATIVE**

|  |      |
|--|------|
| Art. 72. <i>Organizzazione sovracomunale</i> .....   | » 21 |
| Art. 73. <i>Municipio</i> .....  | » 21 |
| Art. 74. <i>Principi di cooperazione</i> .....   | » 21 |
| Art. 75. <i>Convenzioni</i> .....  | » 21 |
| Art. 76. <i>ConSORZI</i> .....   | » 21 |
| Art. 77. <i>Unione dei comuni</i> .....  | » 21 |
| Art. 78. <i>Accordi di programma</i> .....   | » 21 |
| Art. 79. <i>Coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap</i> ..... | » 22 |

**TITOLO VIII  
FUNZIONE NORMATIVA**

|   |      |
|---|------|
| Art. 80. <i>Statuto</i> .....   | » 22 |
| Art. 81. <i>Regolamenti</i> .....   | » 22 |
| Art. 82. <i>Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute</i> ..... | » 22 |
| Art. 83. <i>Ordinanze</i> .....   | » 22 |
| Art. 84. <i>Norme transitorie e finali</i> .....                                      | » 23 |

**COMUNE DI ARNONE**  
(Prov. di Terni)

**STATUTO COMUNALE**  
(Ripubblicazione integrale)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 12 luglio 1991, n. 55 e 6 novembre 1991, n. 77 ed esaminato con esito favorevole dal Comitato regionale di controllo sezione di Terni in data 20 dicembre 1991 provvedimento n. 8452 è stato modificato, in adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81 e alla legge 15 ottobre 1993, n. 415, con delibere consiliari n. 30 del 30 maggio 1994 e n. 52 del 6 ottobre 1994 esaminate con esito favorevole dal Comitato regionale di controllo - sez. di Terni nella seduta del 7 gennaio 1994 - provv. n. 4276. Modificato con delibere di C.C. n. 19 del 18 maggio 2000 e n. 25 del 26 giugno 2000, esaminate con esito favorevole dal Co.Re.Co. nella seduta del 12 luglio 2000 - provv. nn. 3084 e 3085. È stato modificato, in adeguamento al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con delibera consiliare n. 50 del 22 dicembre 2004.

(Il testo del previgente statuto è pubblicato nel suppl. ord. al *Bollettino Ufficiale* n. 44 del 18 settembre 1991).



**COMUNE DI ARNONE**  
(Prov. di Terni)

**STATUTO COMUNALE**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI E ISPIRATORI**

Art. 1.

*Principi fondamentali.*

1. Lo statuto è la fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi e delle norme contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Comune di Arrone è ente autonomo locale il quale ha rappresentativa generale secondo i principi della costituzione e delle leggi statali di principio, il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove in ogni ambito lo sviluppo.

Art. 2.

*Finalità.*

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali, e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica, e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini; la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

f) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali con particolare riferimento al Parco fluviale del Nera;

g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;

h) l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza, con i Comuni vicini, al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi, viene prioritariamente svolto attraverso la Comunità montana, attuando forme associative e di cooperazione tra Enti, tramite gli istituti della convenzione e/o dell'unione per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle attribuzioni proprie conferite e/o delegate secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia;

i) l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura;

l) l'incentivazione e la promozione dello sport in tutte le sue forme:

m) la promozione del benessere psico-fisico dei cittadini, la difesa della salute e la tutela dei soggetti deboli;

n) la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei cittadini stranieri degli apolidi, dei rifugiati, dei profughi, residenti o dimoranti;

o) il Comune, per il raggiungimento di detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche in altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio, la solidarietà e la cooperazione internazionale.

Art. 2bis.

*Pari opportunità.*

1. La parità dei diritti tra l'uomo e la donna costituisce uno dei principi fondamentali dell'azione amministrativa del Comune.

Al di là della presenza di diritti tutelati dalla legge, il Comune imposterà i suoi comportamenti nella direzione della ricerca di una equilibrata presenza dei due sessi.

Promuoverà, ove previsto, l'ingresso delle proprie amministratrici nelle commissioni per le pari opportunità o di diversa natura organizzate anche da enti di dimensioni maggiori nelle quali sia necessaria od auspicabile una presenza femminile.

2. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

è riservato alle donne 1/3, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componenti delle commissioni

consultive interne e di quelle di concorso, fermo restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 8, lett. d) del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;

è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità delle loro presenze sul complesso del personale dipendente;

i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera.

#### Art. 3.

##### *Programmazione e forme di cooperazione.*

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Umbria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. *I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e la Comunità montana sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.*

4. *Il Comune di Arrone promuove e partecipa prioritariamente con i Comuni limitrofi, in collaborazione ad altri Enti pubblici, a tutte le azioni atte a migliorare lo sviluppo economico, sociale e culturale e di salvaguardia dell'ambiente, con iniziative ed attività da realizzare attraverso la stipula di convenzioni o accordi di programma tra i suddetti enti.*

5. *Il Comune coopera prioritariamente con i Comuni limitrofi per la realizzazione di iniziative che rivestano carattere nazionale o internazionale allo scopo di valorizzare il territorio della bassa Valnerina.*

6. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi può delegare proprie funzioni alla Comunità montana attraverso appositi accordi di programma o convenzione.

#### Art. 4.

##### *Territorio e sede comunale.*

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Arrone e dalle seguenti frazioni: Casteldilago e Buonacquisto storicamente riconosciute dalla Comunità, ed inoltre dalle frazioni di Castiglioni, Palombare, Rosciano, Vallecupa, Tripozzo, Valleludra e Colle S. Angelo.

2. Il territorio del comune si estende per kmq. 40,98 confinante con i comuni di Terni, Montefranco, Ferentillo, Polino, Labro e Morro Reatino.

3. Il Palazzo civico sede comunale, è ubicato in Arrone che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

#### Art. 5.

##### *Albo pretorio.*

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura.

3. Il responsabile di servizio cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### Art. 6.

##### *Stemma e gonfalone.*

1. Il Comune negli atti e nei sigilli si identifica con il nome Comune di Arrone.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un assessore scortato dai vigili urbani, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

## TITOLO II ORGANI ELETTIVI

#### Art. 7.

##### *Organi.*

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

#### Art. 8.

##### *Consiglio comunale.*

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.

2. Il Consiglio comunale si compone del Sindaco e dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio definisce ed esprime i propri indirizzi



politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento amministrativo comunale;

c) alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nel caso in cui tale provvedimento sia riservato alla competenza del Sindaco ed alla nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende, istituzioni ove la legge espressamente riservi ad esso tale competenza;

d) ai bilanci ed ai piani di investimento;

e) agli atti di pianificazione urbanistica;

f) alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica, almeno con cadenza semestrale, delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;

g) all'espletamento di tutte quelle attività che le leggi dovessero attribuire alla sua specifica competenza.

Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo per le attività degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune.

#### Art. 9.

##### *Elezione, durata in carica e numero dei Consiglieri assegnati.*

1. L'elezione, l'entrata in carica, la durata del mandato, il numero dei consiglieri assegnati, la loro posizione giuridica, le loro responsabilità così come lo scioglimento dell'organo o la sospensione degli amministratori, sono regolati dalla legge. Il Consiglio resta in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi comunque, dopo la indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 10.

##### *Convocazione del Consiglio.*

##### *Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza. Competenze del Presidente.*

1. Il Consiglio può procedere alla elezione del Presidente del Consiglio e di due Vice presidenti.

L'elezione del Presidente e di ciascuno dei due Vice presidenti avviene con due votazioni separate a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nelle prime due votazioni.

Dalla terza votazione, da espletarsi immediatamente, ove non si raggiunga il quorum previsto, si procede con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

*Fino alla elezione del Presidente il Consiglio è presieduto dal Sindaco che in prima seduta dovrà convocarlo entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro i successivi dieci giorni dalla convocazione. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo.*

2. Il Presidente del Consiglio e i due Vice presidenti del Consiglio durano in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che 1/3 dei consiglieri assegnati, arrotondando alla frazione inferiore, non ne chiedano la cessazione della carica con apposite distinte mozioni, da discutersi entro trenta giorni dalla loro presentazione, ciascuna mozione deve essere approvata con le stesse modalità previste per la elezione del Presidente e di ciascuno dei due Vice presidenti. La mozione può essere presentata quando il Presidente e/o i Vice presidenti compiano atti contrari alla legge, allo statuto o ai regolamenti, ovvero vengano meno ai loro doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei consiglieri. L'approvazione di ciascuna mozione comporta la cessazione immediata dalla carica del Presidente e/o dei Vice presidenti. Il Presidente e i due Vice presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza, che deve essere dotato di idonee strutture nonché di diverse risorse umane, da prevedere nella pianta organica dell'Ente.

3. Sono del Presidente del Consiglio le seguenti competenze:

— presidenza, rappresentanza e convocazione del Consiglio comunale;

— organizzazione, direzione e disciplina dei lavori del Consiglio;

— formazione dell'ordine del giorno con le modalità previste dal regolamento;

— presidenza della conferenza dei capigruppo, che convoca autonomamente o su proposta del Sindaco, nonché su richiesta scritta e motivata di uno o più capigruppo che rappresentino almeno 1/6 dei consiglieri assegnati;

— l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari;

— ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dai regolamenti.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni salvo casi di urgenza, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di urgenza tale termine è ridotto a quarantotto ore. Ove il Presidente non proceda alla convocazione previa diffida viene effettuata dal Sindaco.

5. Nell'esercizio delle sue competenze il Presidente del Consiglio deve garantire l'imparzialità nella difesa delle prerogative del Consiglio e dei suoi consiglieri.

6. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono esercitate, alternativamente, dai due Vice presidenti, a partire dal più anziano d'età.

7. Sono altresì attribuite al Presidente e all'Ufficio di presidenza le funzioni relative a:

— gemellaggio, solidarietà e cooperazione internazionale, attività di promozione e organizzazione relativa alla Protezione civile fatte salve le prerogative riservate al Sindaco in materia.

8. Per le funzioni di cui sopra saranno previste disponibilità finanziarie e personale nel bilancio comunale.

#### Art. 11.

##### *Funzionamento del Consiglio.*

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

2. Il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza di 1/2 dei consiglieri assegnati, non intendendosi ricompreso in tale numero il Sindaco. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza tanto i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente, quanto quelli che escono prima dalla votazione.

3. Le sedute del Consiglio, così come le votazioni sono di norma pubbliche, salvi i casi per i quali, a norma di legge o di regolamento non debba procedersi in forma segreta.

4. Ai fini della determinazione del risultato della votazione le schede bianche, le nulle e le non leggibili si computano per determinare il numero dei votanti, mentre gli astenuti al solo fine della validità della seduta.

5. Nessuna deliberazione può intendersi regolarmente assunta se non viene adottata in una seduta valida e a maggioranza dei votanti. Sono fatti salvi i casi per i quali sia richiesto un quorum od una maggioranza qualificata. A tal fine si precisa che si intendono confermare, per gli atti più importanti dell'Ente sotto l'aspetto finanziario, quali l'approvazione del bilancio, l'assunzione di mutui di qualsiasi natura, se riservati alla competenza del Consiglio, la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica al momento dell'adozione di tali atti deliberativi.

#### Art. 12.

##### *Commissioni.*

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a far partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### Art. 13.

##### *Attribuzione delle commissioni.*

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del presidente della commissione (la stessa nomina può essere riservata al Consiglio comunale);

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termine per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

#### Art. 14.

##### *Commissione di indagine.*

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

2. La commissione è composta da tre consiglieri individuati con votazione segreta.

3. Deve essere rappresentata la minoranza consiliare.

4. La commissione d'indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli assessori dei consiglieri, dei funzionari ed impiegati, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La commissione procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del suo presidente.

6. Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento consiliare.

## Art. 15.

*Consiglieri.*

1. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono comunque responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

## Art. 16.

*Diritti e doveri dei consiglieri.*

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/00, ai consiglieri comunali sono riservati i seguenti diritti e doveri:

a) il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nel rispetto della forma e delle modalità previste dal regolamento, nonché dalle eventuali aziende istituzioni od organismi dipendenti che dovessero essere istituiti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato;

b) il diritto di intervento, nel rispetto delle norme del regolamento su ogni proposta posta in discussione in Consiglio comunale;

c) il diritto di espletare l'attività di controllo e di indirizzo politico-amministrativo presentando interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e raccomandazioni;

d) il diritto di iniziativa per la convocazione del Consiglio;

e) il diritto di gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari entro la misura massima che è determinata dalla legge;

f) il diritto di costituirsi in gruppi consiliari secondo le norme del regolamento;

g) il diritto ad una adeguata e preventiva informazione sugli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio comunale;

h) il dovere di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;

i) i diritti di natura più varia previsti dagli articoli 24 e 25 della legge n. 265 del 3 agosto 1999;

j) il dovere di partecipare responsabilmente e con rispetto di tutte le opinioni, alle sedute delle commissioni e del Consiglio;

k) il dovere di conservare il segreto nei casi nei quali ciò sia imposto dalla legge o dalla particolare delicata natura del provvedimento.

## Art. 17.

*Dimissioni, decadenza, supplenza e surroga dei consiglieri.*

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

2. La deliberazione relativa alla surrogazione deve essere adottata entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo dell'Ente.

3. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune; prima di procedere, il Consiglio comunale notifica all'interessato la proposta di decadenza, assegnandogli un termine di giorni dieci per far pervenire le proprie giustificazioni; nell'ambito del regolamento verranno specificati i casi di giustificato motivo.

4. Il seggio di consigliere che durante il quinquennio dovesse rimanere a qualsiasi titolo vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

6. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

7. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

## Art. 18.

*Consigliere anziano.*

1. Il consigliere anziano è il consigliere che in sede di votazione per l'elezione del Consiglio comunale ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

## Art. 19.

*Gruppi consiliari.*

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento, del Consiglio comunale.

2. Ogni gruppo provvede alla designazione del proprio capogruppo.

3. In assenza di designazione, e fino a quando questa non intervenga, viene considerato capogruppo, per gli effetti previsti dal presente statuto, il consigliere anziano, individuato, all'interno del gruppo stesso, con le modalità di cui all'art. 18.

## Art. 20.

*Conferenza dei capigruppo.*

1. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presi-



dente delle adunanze consiliari ed ha funzione di commissione permanente per l'aggiornamento eventuale del regolamento del Consiglio comunale.

2. La riunione dei capigruppo può essere convocata dal Sindaco anche su questioni rilevanti non direttamente connesse ai lavori del Consiglio. Sulle quali si reputi opportuno ascoltare il parere dei capigruppo.

#### GIUNTA COMUNALE E SINDACO

##### Art. 21.

###### *Elezione del Sindaco.*

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro effettivo del Consiglio comunale.

2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono stabilite dalla legge.

##### Art. 22.

###### *Nomina e composizione della Giunta.*

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori comunque non superiore a quello massimo previsto dalla legge.

2. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale in occasione della prima seduta successiva all'elezione.

3. *Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, ma in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, scelti fra persone di specifica preparazione ed esperienza nella misura del 50 per cento dei componenti la Giunta.*

4. La scelta degli assessori al di fuori del Consiglio comunale dovrà essere ispirata ai seguenti requisiti:

a) non siano stati candidati al Consiglio comunale in carica;

b) non si trovino, al momento della nomina, nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere comunale;

c) siano residenti nel comune di Arrone da almeno due anni.

5. L'assessore che non sia anche consigliere comunale gode di tutti i diritti e di tutte le prerogative degli altri membri della Giunta per le competenze a questa attribuite dalla legge e dallo statuto e partecipa inoltre, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio comunale.

##### Art. 23.

###### *Durata in carica e dimissioni.*

1. Il Sindaco e la Giunta restano in carica fino all'elezione dei successori.

2. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

4. Fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, la Giunta resta in carica.

5. Le funzioni di Sindaco sono assunte dal Vice sindaco.

6. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale che deve essere convocato dal dimissionario entro il decimo giorno feriale successivo al deposito delle dimissioni stesse presso la segreteria comunale.

7. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata della carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. La revoca delle dimissioni deve avvenire o con annuncio diretto in Consiglio o con presentazione di atto scritto depositato in tempo utile presso la Segreteria comunale.

9. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.

10. Non produce conseguenze, in ordine alla durata in carica del Sindaco e della Giunta, il voto contrario espresso dal Consiglio comunale su una proposta dei predetti organi.

##### Art. 24.

###### *Vice sindaco.*

1. Al Vice sindaco, nominato dal Sindaco stesso, spetta il compito di sostituirlo, in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. In caso di temporanea assenza sia del Sindaco che del Vice sindaco, le funzioni di Sindaco sono assunte dal più anziano di età tra gli assessori nominati in seno al Consiglio.

##### Art. 25.

###### *Divieto generale di incarichi e consulenze.*

1. Al Sindaco, al Vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

## Art. 26.

*Attribuzioni della Giunta.*

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

4. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

5. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge.

## Art. 27.

*Funzionamento della Giunta.*

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che determina anche gli oggetti da inserire per la trattazione all'ordine del giorno della seduta.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salva naturalmente diversa disposizione da adottare in proposito con atto motivato e per argomenti per la trattazione dei quali appare opportuna la partecipazione di soggetti estranei o dello stesso pubblico.

3. La Giunta delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

4. In presenza di votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale la posizione espressa dal Sindaco o dall'assessore che presiede la seduta.

## Art. 28.

*Collegialità e deleghe.*

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune ed impronta la propria attività al principio della collegialità.

2. Tutti gli atti pertanto o le altre decisioni di carattere politico amministrativo troveranno nella Giunta il loro momento iniziale di elaborazione e di proposta, la loro eventuale discussione in itinere nel caso di particolari e complessi argomenti, ed il loro momento finale di definitiva approvazione. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima adunanza successiva al loro conferimento.

3. La delega attribuisce al delegato le responsabilità personali connesse alle funzioni ad esso conferite e può essere revocata in qualsiasi momento.

4. Gli assessori esercitano per delega del Sindaco

le funzioni di indirizzo e di controllo nell'ambito delle aree e dei settori specificatamente definiti nella stessa delega in relazione al funzionamento dei servizi degli uffici e nell'esecuzione degli atti dei diversi settori.

5. Gli assessori informeranno comunque il Sindaco sulle proprie attività connesse alla gestione della delega per permettere la giusta armonizzazione e il necessario raccordo tra i diversi settori.

## Art. 29.

*Mozione di sfiducia.*

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia di cui al comma precedente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## Art. 30.

*Il Sindaco.*

1. È l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

2. Nomina e revoca il Vice sindaco e gli assessori.

3. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.

4. Nomina, designa sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni fatte salve le incompatibilità previste dall'art. 25 u.c. della legge 81/93.

5. Indice i referendum comunali.

6. Stipula gli accordi di programma.

7. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché di intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio.

8. Rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e provvedimenti cautelari.

9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da questo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione.

10. Sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti.

11. Impartisce al segretario comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

12. Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale.

13. Informa la popolazione delle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

14. Vigila sul servizio di polizia municipale.

15. Esercita altresì le altre funzioni espressamente previste dalle leggi e dal presente statuto.

16. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

17. Nella materia di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco previa comunicazione al Prefetto, può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni ivi indicate nelle frazioni.

### TITOLO III PARTECIPAZIONI POPOLARI E DIRITTI DEI CITTADINI

#### Art. 31.

##### *Partecipazione.*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, e le organizzazioni sindacali incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

#### Art. 32.

##### *Consulta generale.*

1. Al fine di rendere più estesa la partecipazione dei cittadini, il Consiglio comunale avrà la facoltà di istituire una speciale consulta generale che raccolga i rappresentanti delle associazioni, dei vari gruppi, delle diverse realtà economiche, sociali, politiche e sindacali presenti nel territorio nonché di rappresentanti di alcune fasce di popolazione con particolari problematiche (giovani, donne, anziani) e di rappresentanti di realtà definite nel nostro territorio (frazioni).

2. Un apposito regolamento stabilirà il numero dei componenti di tale consulta, le modalità di convocazione e le questioni obbligatorie sulle quali si dovrà chiedere il parere.

3. Le riunioni della consulta, stabilite dal Consiglio comunale e presiedute di norma dal Sindaco o suo delegato, dovranno essere aperte a tutti i cittadini e dovranno proporre questioni generali alle quali tutta la comunità sia interessata.

4. Il regolamento stabilirà anche le forme di organizzazione della consulta che dovranno comunque limitarsi all'acquisizione di informazioni preventive in funzione delle riunioni fissate ed alla proposta di eventuali argomenti da trattare.

5. Per problematiche più specifiche la Giunta avrà la possibilità di promuovere incontri con le categorie od i gruppi interessati che potranno anch'essi, a seconda del tema trattato, essere aperti al pubblico.

6. Le stesse commissioni consiliari potranno allargare i loro lavori invitando espressamente alle riunioni membri della consulta che si ritengono particolarmente interessati alle questioni trattate.

#### Art. 33.

##### *Interventi nel procedimento amministrativo.*

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la rende particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provveden-

do a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. Il responsabile del servizio potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### Art. 34. *Istanze.*

1. Chiunque viva o abbia interessi di natura giuridica od economica nel comune di Arrone, può rivolgere al Sindaco, sia in forma singola che associata, interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 15 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### Art. 35. *Petizioni.*

1. Chiunque viva o abbia interessi di natura giuridica od economica nel comune può rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 34 determina la procedura della petizione, i tempi, le

forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### Art. 36. *Proposte.*

1. N. 100 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 45 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

#### Art. 37. *Principi generali.*

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione di carattere tecnico amministrativo o economico finanziario previste dal successivo art. 38, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

#### Art. 38. *Associazioni.*

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono



produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### Art. 39.

##### *Organismi di partecipazione.*

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini ed in particolare promuove la creazione di una consulta permanente per i problemi degli anziani, e dei disabili. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

#### Art. 40.

##### *Incentivazione.*

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione e alle cooperative possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

#### Art. 41.

##### *Partecipazione alle commissioni.*

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

#### Art. 42.

##### *Referendum.*

1. Sono previsti referendum propositivi e consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 33 per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale con votazione a maggioranza qualificata.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### Art. 43.

##### *Effetti del referendum.*

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 44.

##### *Diritti di accesso.*

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### Art. 45.

##### *Diritti di informazione.*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 46.

##### *Difensore civico.*

1. Il Consiglio comunale può nominare un proprio difensore civico o può avvalersi attraverso apposita



convenzione di quello nominato dal Consiglio provinciale, o di quello nominato da altro Comune ovvero di quello nominato in forma consorziata con altri Comuni del territorio.

#### Art. 47.

##### *Nomina.*

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «giuro di osservare legalmente le leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo di pubblico bene».

#### Art. 48.

##### *Incompatibilità e decadenza.*

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia ed indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, e comunali, i membri delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

#### Art. 49.

##### *Mezzi e prerogative.*

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso ido-

nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

#### Art. 50.

##### *Rapporti con il Consiglio.*

1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

#### Art. 51.

##### *Indennità di funzione.*

1. Nel caso il Comune si avvalga del difensore civico della Provincia o di altro Comune, ovvero di uno proprio anche in forma consorziata di altri Comuni del territorio, l'indennità sarà quella stabilita dall'apposita convenzione.

## TITOLO IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

### Art. 52.

#### *Il segretario comunale.*

1) Il Comune ha un segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2) Il segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

3) Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura la stesura dei relativi verbali.

4) Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli Uffici e dei servizi e ne coordina l'attività secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5) Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici ed intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionale di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6) Il segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

7) Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente.

8) Nel caso in cui sia istituita la figura del direttore generale le attribuzioni del segretario saranno disciplinate nel regolamento degli uffici e dei servizi e definite contestualmente alla nomina del direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

9) Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al segretario, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente e agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

10) Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

### Art. 53.

#### *Attribuzioni consultive.*

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

### Art. 54.

#### *Attribuzioni di sovrintendenza Direzione - Coordinamento.*

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

### Art. 55.

#### *Ordinamento degli uffici e dei servizi.*

1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali e i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.

2) *I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono emanati dalla Giunta comunale sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.*

3) Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione nazionale decentrata.

4) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5) La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo i criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6) La dotazione organica, l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune e dalle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

## Art. 56.

*Personale.*

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

## Art. 57.

*Incarichi a tempo determinato.*

1) La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.

2) Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

## Art. 58.

*Collaborazioni esterne.*

1) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; tutte le collaborazioni esterne devono essere rese pubbliche immediatamente e congruamente motivate in ordine alla carenza di risorse interne.

**TITOLO V  
SERVIZI**

## Art. 59.

*Forme di gestione.*

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere,

comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune deve accordare la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato, da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazioni e private.

7. Nelle società per azioni a prevalente capitale pubblico, il Comune deve valutare la possibilità di partecipazione di soggetti pubblici, imprese e società cooperative.

8. Nella disciplina della istituzione il Comune dovrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

## Art. 60.

*Gestioni in economia.*

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

## Art. 61.

*Azienda speciale.*

1. Il consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto approvato dal Consiglio comunale e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

## Art. 62.

*Istituzione.*

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione dell'apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso al personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.



## Art. 63.

*Il Consiglio di amministrazione.*

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è costituito da 5 membri di cui almeno tre scelti fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano requisiti per la nomina a consiglieri comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore ad una unità. Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

## Art. 64.

*Il Presidente.*

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

## Art. 65.

*Direttore.*

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

## Art. 66.

*Nomina e revoca.*

1. Sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale il Sindaco provvede alla nomina dell'intero Consiglio di amministrazione nonché alla designazione del direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina dal suo seno il Presidente, nella sua prima seduta.

3. Alla revoca del Presidente e dei membri provvede il Sindaco su proposta dell'assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.

4. Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

## Art. 67.

*Società a prevalente capitale locale.*

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

## Art. 68.

*Gestione associata dei servizi e delle funzioni.*

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## TITOLO VI CONTROLLO INTERNO

## Art. 69.

*Principi e criteri.*

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia del Comune.

2. L'attività di previsione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilisti concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

## Art. 70.

*Revisore del conto.*

1. Il revisore del conto, oltre al possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per elezioni a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di

incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

#### Art. 71.

##### *Controllo di gestione.*

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

## TITOLO VII ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

#### Art. 72.

##### *Organizzazione sovracomunale.*

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

#### Art. 73.

##### *Municipio.*

1. Il municipio di Arrone è l'organismo di decentramento al quale la legge, lo statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

#### Art. 74.

##### *Principi di cooperazione.*

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previ-

sti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### Art. 75.

##### *Convenzioni.*

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 76.

##### *Consorzi.*

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 75, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consorzile.

#### Art. 77.

##### *Unione dei Comuni.*

In attuazione del principio di cui al precedente art. 74 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

#### Art. 78.

##### *Accordi di programma.*

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivi-

tà di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

#### Art. 79.

##### *Coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap.*

1) Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone portatrici di handicap, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi interessati e i responsabili dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio. La presidenza può essere delegata all'assessore.

### **TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA**

#### Art. 80.

##### *Statuto.*

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa di proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli da parte di ciascun consigliere o da almeno 300 cittadini. Si applica in tale ultima ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare. Lo statuto e le sue modifiche sono portati alla conoscenza dei cittadini entro 15 giorni successivi alla data di esecutività con i modi ritenuti più idonei.

#### Art. 81.

##### *Regolamenti.*

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 del presente statuto.

5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 42.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### Art. 82.

##### *Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.*

1) Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* e nelle leggi di principio che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

2) Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

#### Art. 83.

##### *Ordinanze.*

1. Il Sindaco ed i responsabili dei Servizi, ciascuno per le proprie competenze emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e

devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

#### Art. 84.

##### *Norme transitorie e finali.*

1. Lo statuto e le sue modifiche sono approvate come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

3. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

G/037 (A pagamento)

---

Avv. ROSALBA IANNUCCI - *Direttore responsabile*

---

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

---